

III.2. IL CONTRATTO D'APPALTO DI SERVIZI NELLE STRUTTURE ALBERGHIERE: ANALISI DELLE SINGOLE CLAUSOLE

Fatta questa doverosa premessa occorre ora analizzare nel dettaglio le singole clausole che dovrebbero andare a comporre il contratto d'appalto e ciò al fine di fornire all'operatore uno strumento per poter redigere un modello contrattuale genuino.

Nel contratto d'appalto diviene quindi essenziale che sia rispettata la seguente struttura:

- (i) **L'identificazione specifica del committente e dell'appaltatore** con acquisizione del certificato di iscrizione in Camera di Commercio: il contratto d'appalto dovrà indicare nel dettaglio il nome delle parti contraenti nonché sede legale, numero di iscrizione al registro delle imprese, partita iva e codice fiscale e individuazione del legale rappresentante avente i poteri di vincolare l'ente in tale tipologia di operazioni. Con riferimento all'appaltatore poi vige l'obbligo di acquisire il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato. Gli operatori che intendono stipulare un contratto d'appalto dovranno prima estrarre una visura della società appaltatrice dal registro imprese, ciò consente l'identificazione del soggetto con il quale si procede a contrattare.
- (ii) Definizione adeguata delle **Premesse contrattuali**: più sono specifiche e dettagliate le premesse del contratto più si possono evitare futuri contenziosi; le Premesse del contratto infatti fungono a strumento di interpretazione della volontà dei contraenti. Dovranno indicare: - il settore in cui opera il committente [es. turistico – ricettivo o alberghiero] ed il settore

in cui opera l'appaltatore [es. servizi di pulizia, facchinaggio] da verificarsi, in caso di società, con l'oggetto sociale dell'impresa, nonché specificare nel dettaglio l'attività che si intende conferire in appalto [es. servizi di pulizia e accessori, presidio ai piani, facchinaggio, ...]; - che l'appaltatore è iscritto in C.C.I.A.A. mediante acquisizione e allegazione del certificato e che è in possesso dei requisiti professionali mediante acquisizione e allegazione dell'autocertificazione di cui all'art. 47 D.P.R. n. 445/2000; - eventuale costituzione dell'appaltatore in forma di consorzio o rete d'impresa; - che l'appaltatore è soggetto con autonoma organizzazione e gestione a proprio rischio dell'impresa ed eventualmente di attrezzature e materiali, ...; - le modalità di esecuzione dei servizi con rinvio a specifico capitolato d'appalto da allegarsi al contratto; che l'appaltatore è in possesso dei requisiti autorizzativi per l'esercizio di quell'attività (oppure è iscritto ad albi o registri ove previsti); - l'applicazione ai lavoratori impiegati nell'appalto del CCNL di riferimento.

Il committente sarà tenuto a verificare se l'appaltatore è iscritto in C.C.I.A.A. e se in possesso dei requisiti professionali, nonché a verificare se in possesso di licenze ed autorizzazioni per lo svolgimento di quella specifica attività.

- (iii) Indicazione adeguata dell'**Oggetto del Contratto**: l'oggetto dovrà i servizi che si intendono conferire in appalto, modalità e durata, esigenze del committente con il rinvio allo specifico capitolato di servizi.

I servizi che formano oggetto del contratto possono sia essere genericamente indicati e poi specificati nell'allegato capitolato servizi, sia anche essere precisati ed indicati dettagliatamente nell'oggetto del contratto.

- (iv) Indicazione adeguata del **Luogo di esecuzione del servizio**: il contratto dovrà indicare dove vengono svolti i servizi ed eventualmente con allegazione anche di eventuale planimetria. E' opportuno indicare esattamente il luogo di esecuzione del servizio ed eventualmente allegare anche una planimetria laddove i locali dove viene eseguito il servizio possano confinare con altri locali a loro volta appaltati; l'individuazione dei locali diviene fondamentale anche per ridurre al minimo il rischio di conflitto in materia di personale occupato e di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro.
- (v) Indicazione adeguata delle **modalità di esecuzione del servizio**: è fondamentale precisare le modalità in modo da evitare che vi sia commistione tra impresa committente e appaltatrice in relazione al criterio di autonomia ed in modo da escludere qualsiasi profilo di interposizione.
- (vi) Indicazione adeguata degli **operatori addetti al servizio**: tale indicazione diviene fondamentale soprattutto nei contratti c.d. labour intensive dove vi è alta rilevanza del fattore lavoro ed è fondamentale al fine di garantire l'autonomia organizzativa e gestionale nei confronti dei lavoratori addetti all'appalto.

In tale clausola dovranno essere indicati le modalità di assunzione del personale (contratto di lavoro subordinato), il referente dei lavoratori, regolate le ipotesi di inadempimento del

servizio da parte del lavoratore, il rispetto da parte dei lavoratori delle regole di buona condotta, i locali in cui i lavoratori possono e devono svolgere la propria prestazione, con indicazione di eventuali locali cui è inibito l'accesso, conseguenze in caso di sciopero dei lavoratori, garanzia in capo all'appaltatore del rispetto della normativa fiscale, retributiva, previdenziale e di assicurazione obbligatoria, nonché di gestione dell'orario di lavoro e delle turnazioni nel rispetto anche delle esigenze del settore alberghiero.

- (vii) Individuazione del **Referente del Servizio**: da individuarsi precisamente con indicazione del nominativo; al fine di garantire l'effettività del modello organizzativo è opportuno inserire espressamente nel contratto anche l'obbligo in capo all'appaltatore di assicurare la presenza costante e continuativa del referente del servizio.
- (viii) Comunicazione del **nominativo dei lavoratori impiegati** nell'appalto, tesserino di riconoscimento, indumenti di lavoro, dispositivi di protezione individuale: tale clausola contrattuale è volta a garantire il rispetto da parte dell'appaltatore delle disposizioni inderogabili di legge; l'appaltatore deve fornire l'elenco dei lavoratori impiegati nell'appalto, da aggiornare, oltre a fornire tutte le dotazioni necessarie per i lavoratori (indumenti, tesserino, dispositivi di protezione individuale, divise che consentano la distinzione dei lavoratori addetti all'appalto dagli altri lavoratori eventualmente impiegati nell'azienda).
- (ix) **Sorveglianza**: il contratto dovrà prevedere in ossequio all'art. 1662 c.c. il diritto del committente di controllare il regolare

svolgimento del servizio ed il meccanismo di contestazione di eventuali inadempimenti dell'appaltatore.

- (x) **Specificazione della titolarità di Materiali, Strumenti, Attrezzature, Macchinari e Prodotti:** il contratto dovrà prevedere che attrezzature e materiali necessari per l'esecuzione del servizio sono di proprietà dell'appaltatore, il quale è anche tenuto alla verifica e controllo in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.



Non si può escludere tuttavia che in taluni casi i mezzi vengano messi a disposizione dal committente, tuttavia ciò che è necessario e che sui medesimi permanga in capo all'appaltatore la relativa responsabilità.

- (xi) Specificazione degli **obblighi in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene:** tale clausola costituisce l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ed impone altresì al committente la produzione di un corredo documentale specifico in attuazione della norma.

Tale corredo documentale specifico è rappresentato da:

- Regolamento di sicurezza del Committente;
- La procedura di evacuazione;
- D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze) con indicazione dell'ammontare dei costi di sicurezza destinati all'appalto.

Clausola relativa al **divieto di subappalto o di cessione del contratto**: tale clausola è la replica della norma civilistica di cui all'art. 1656 c.c. che vieta il subappalto in assenza di autorizzazione del committente, pena la risoluzione dello stesso ovvero l'applicazione di una Penale.

(xii) **Documentazione da produrre con il contratto**: tale clausola impone all'appaltatore di fornire al committente la seguente documentazione essenziale.

1. *Certificato di iscrizione in C.C.I.A.;*
2. *Autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 sui requisiti tecnico professionali;*
3. *Partita IVA e Codice Fiscale;*
4. *Posizione INPS;*
5. *Posizione INAIL;*
6. *Statuto Sociale;*
7. *Eventuali licenze e/o autorizzazioni per l'esercizio del servizio;*
8. *Dichiarazione del legale rappresentante attestante in CCNL applicato;*
9. *Polizza Assicurativa;*
10. *Fideiussione;*
11. *Elenco del personale da aggiornare mensilmente/bimestralmente/trimestralmente;*
12. *Estratto conforme del L.U.L. (Libro Unico) con dati retributivi e contributivi dei lavoratori addetti all'appalto;*
13. *Modelli DM10 e deleghe F24 mensili relativi alle ritenute previdenziali e fiscali versate;*

14. *In alternativa D.U.R.F. (Documento Unico Regolarità Fiscale);*
15. *D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva mensile);*
16. *Registro Infortuni;*
17. *Attestazione pagamento delle retribuzioni;*
18. *Dichiarazione di regolare retribuzione dei lavoratori secondo il CCNL.*

(xiii) Clausola di **responsabilità e obblighi dell'appaltatore**: è la clausola che disciplina la responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore ed è finalizzata a tutelare il committente nel caso in cui la responsabilità solidale diventi effettiva.

(xiv) **Garanzie** da prestarsi per tutta la durata del contratto e successivamente: nel contratto è necessario prevedere delle garanzie per l'inadempimento dell'appaltatore, per i danni a terzi inclusi i dipendenti del committente, ovvero per l'ipotesi di pagamento in forza di solidarietà.

Tali garanzie devono essere fornite mediante la produzione da parte dell'appaltatore di:

1. Polizza Assicurativa (di contenuto da concordare con il committente) con Primaria Compagnia Assicurativa per danni causati a persone, cose, terzi nell'esecuzione del servizio e per gli infortuni sul lavoro;
2. Fideiussione Bancaria o Assicurativa (di contenuto da concordare con il committente) con Primario Istituto Bancario o Assicurativo per l'ipotesi in cui il committente

debba rispondere, in forza della solidarietà, delle obbligazioni previste a carico dell'appaltatore (es. retribuzioni, contributi, risarcimento...).

- (xv) **Corrispettivo:** nel contratto deve essere definito il corrispettivo che è di fatto l'obbligazione principale del committente. In caso di servizi continuativi è possibile individuare delle scadenze (es. mensili, ...), nel contratto vengono stabilite le regole generali per poi eventualmente prevedere delle condizioni commerciali specifiche nell'allegato.

E' buona regola non determinare il corrispettivo in relazione alle ore lavorate o alla quantificazione del personale per il servizio e ciò al fine di evitare di ricadere nella fattispecie della somministrazione e non prevedere variazioni in relazione all'aumento dei costi per materiali, prodotti o forza lavoro. Eventuali incrementi dovranno essere previsti solo con riferimento a prestazioni aggiuntive o richieste specifiche dell'appaltatore.

E' bene precisare che il corrispettivo comprende anche in ipotesi di sospensione del servizio per fatto del committente. Il pagamento del Corrispettivo può essere sospeso nel caso di mancata esibizione della documentazione necessaria sulla forza lavoro da parte dell'appaltatore.

Il contratto deve poi prevedere il divieto di cessione dei crediti derivanti dall'appalto salvo autorizzazione del committente.

- (xvi) **Durata del Contratto:** è sempre opportuno prevedere una scadenza contrattuale, anche se non obbligatorio, e ciò al fine

di allungare nel tempo eventuali rischi e di poter procedere a rivalutazioni sulle condizioni contrattuali.

- (xvii) **Clausola risolutiva espressa:** è bene che vengano il più possibile dettagliate tutte le ipotesi in cui il contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di un determinato fatto e inadempimento. Più dettagliata è tale clausola più si evita il rischio di esporsi a comportamenti contrari alle obbligazioni contrattuali. Tipicamente la mancata consegna della documentazione essenziale ovvero la revoca delle autorizzazioni, l'assunzione di dipendenti non regolari, mancata presentazione e rinnovo di polizze e garanzie,
- (xviii) **Regolamentazione del recesso:** è possibile prevedere la facoltà di recedere a fronte del verificarsi di determinati comportamenti e o inadempimenti purché individuati e limitati.
- (xix) **Procedura di Certificazione:** le Parti possono impegnarsi a sottoporre il contratto alla procedura di Certificazione istituita ai sensi dell'art. 75 e ss del D.lgs. n. 276/2003.
- (xx) **Clausole Finali:** si può prevedere che nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegni a sgomberare i locali dove sono ubicate le attrezzature, Riservatezza e dati personali, Onere di Registrazione, Rinvio alla Legge, Comunicazioni, Foro Competente: si tratta di clausole normalmente previste in generale nei contratti e che è opportuno prevedere nel contratto d'appalto.

N.B. La struttura sopra enucleata viene fornita come modello contrattuale al successivo capitolo IV.

III.3. RISCHI CONNESSI ALLE PECULIARITÀ DEI DIVERSI AMBITI

Si è visto nel paragrafo che precede che diviene assolutamente necessario che negli appalti c.d. *labour intensive* tra cui rientrano appunto quelli del settore alberghiero sia costruito tra committente ed appaltatore uno **standard contrattuale molto specifico** e ciò al fine di evitare, il più possibile, contestazioni e ridurre, il più possibile, il rischio derivante dall'impianto normativo della responsabilità solidale.

Ciononostante è prassi assolutamente frequente nel settore alberghiero esternalizzare con standard contrattuali più o meno legittimi numerosi servizi che non riguardano solo la pulizia, il facchinaggio ed il riassetto delle camere. In tale ottica merita di essere segnalata l'assoluta pericolosità di forme di contrattazione non adeguata utilizzata per servizi che per caratteristiche e peculiarità non sono facilmente affidabili in appalto, nonché per la loro esecuzione in concreto nell'ambito della struttura alberghiera.

Alcuni esempi pratici:

- È stato ritenuto fittizio un contratto di appalto (Tribunale Brescia Sezione Lavoro sentenza 24 giugno 2021 n. 147) avente ad oggetto "*l'esternalizzazione del servizio di gestione ed organizzazione delle camere e delle parti comuni, ed altre attività e servizio attinenti*" all'interno di una struttura alberghiera nel quale è stato accertato che:
 - (i) i dipendenti sono stati somministrati dalla una società ad altra società, che a sua volta le ha inviate presso l'albergo, in forza di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato;

- (ii) il potere direttivo sui lavoratori veniva esercitato da dipendenti dell'albergo, che addirittura impartiva l'ordine - in contrasto con le previsioni del contratto di appalto - di svolgere le mansioni anche in un settore diverso da quello concordato, cioè il bar self-service annesso al Motel;
- (iii) l'intera attrezzatura necessaria allo svolgimento delle mansioni, e non solo una parte, veniva fornita dall'albergo;
- (iv) veniva nominato il responsabile della società appaltatrice dopo 3 anni dall'inizio dell'appalto, mentre in precedenza non vi era alcun referente sul luogo di prestazione dei servizi, come invece previsto dal contratto.
- (v) L'albergo si è limitato a negare l'esistenza di un potere gerarchico e disciplinare sui dipendenti dell'appaltatore e a produrre una fattura dalla quale si evincerebbe il pagamento del servizio complessivo reso dall'appaltatrice e non delle singole ore di lavoro delle dipendenti.



Il Tribunale alla luce dei numerosi indizi sopra enucleati ha confermato della natura fittizia del contratto di appalto e in assenza, al contrario, di alcun elemento di prova a sostegno della genuinità del rapporto.

- E' stato **condannato alla reintegra dei lavoratori** addetti al servizio di *“appalto dei servizi riguardanti la sicurezza dell'albergo, ivi inclusa la ricezione, custodia e consegna delle autovetture di clienti e ospiti dell'hotel, controllo automezzi fornitori ditte esterne, monitoraggio ingresso di servizio e del personale”* per non aver fornito ed elaborato il DUVRI (Tribunale di Milano Sezione Lavoro Sentenza 16 gennaio 2015 n. 77).
- E' stato condannato alla **reintegra nel rapporto di lavoro** l'albergo che aveva assunto inizialmente come proprio dipendente un **lavoratore addetto** al *servizio di reception*, poi **licenziato con motivazione di esternalizzazione dell'appalto**, ma che di fatto veniva a svolgere la medesima attività presso il medesimo albergatore come dipendente dell'appaltatore ed era di fatto sotto il controllo di quest'ultimo. Gli appalti sono stati ritenuti non genuini (Tribunale sez. lav. - Roma, 11/10/2018, n. 7576).

Alla luce di quanto evidenziato seppur nella prassi alberghiera viene spesso ritenuto concretamente utile il modello dell'appalto come strumento di esternalizzazione dei servizi, tuttavia ciò deve essere tenuto in debita considerazione alla luce del fatto che **ove lo standard contrattuale e la sua applicazione concreta non rispondano ai requisiti tipici dell'appalto il rischio di contestazione e di conseguente estensione di responsabilità può rivelarsi per l'operatore alberghiero un arma a doppio taglio dove gli svantaggi rischiano di superare i vantaggi.**

IV. APPALTO DI SERVIZI: MODELLO CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO



Di seguito si offre ora uno schema di standard contrattuale di contratto d'appalto.

<p style="text-align: center;">CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI</p> <p style="text-align: center;">Tra</p> <p>l'impresa, con sede in, via, codice fiscale partita IVA, di seguito per brevità denominata "committente", rappresentata dal sig., nato a il, che stipula il presente contratto nella sua qualità di</p> <p style="text-align: center;">e</p> <p>l'impresa, con sede in, via, codice fiscale partita IVA</p>
--

....., **iscritta alla camera di commercio, industria e artigianato di** con il numero di seguito per brevità denominata “appaltatore”, rappresentata dal sig., nato a il, che stipula il presente contratto nella sua qualità di

si conviene e stipula quanto segue.

PREMESSE

- a) Il committente svolge quale attività principale la gestione di servizi turistico-ricettivi ed al fine di razionalizzare la propria organizzazione e migliorarne l'efficienza, intende affidare a terzi specializzati – scelti e utilizzati in relazione a garanzie di affidabilità, capacità e competenza adeguate rispetto alle caratteristiche specifiche dell'incarico attribuito – i servizi, estranei rispetto alla attività principale svolta dal committente, di [*pulizia e accessori, presidio ai piani e facchinaggio*] come di seguito specificati.
- b) L'appaltatore svolge abitualmente nell'ambito della propria attività principale tali attività ed è in grado di assicurare efficacemente il servizio richiesto con organizzazione dei mezzi necessari, gestione a proprio rischio, in piena conformità alle esigenze organizzative proprie del committente e agli standard di qualità del servizio richiesti quali emergono nel presente regolamento contrattuale e relativi allegati.
- c) L'appaltatore è una [es.: società commerciale] regolarmente costituita in forma di [es: società a responsabilità limitata] nel cui oggetto sociale rientrano, fra le altre, le attività tutte previste dal presente contratto come risulta dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di [...] che si allega in originale al presente contratto (**Allegato 1**).
- d) L'appaltatore dichiara e garantisce:
 - d.1. che la fornitura del servizio oggetto del presente contratto rientra tra quelle previste dal proprio statuto di cui si fornisce copia (**Allegato 2**);
 - d.2. di essere un operatore specializzato nelle attività oggetto del presente contratto eseguite con autonoma organizzazione di impresa e gestione a proprio rischio;

- d.3. di avere le competenze e l'esperienza necessaria per l'esecuzione a regola d'arte del servizio richiesto oltre che l'organizzazione e le attrezzature necessarie per lo svolgimento del medesimo, nonché di disporre dei mezzi finanziari e di una struttura adeguata al pieno assolvimento di tutti gli impegni che derivano dall'esecuzione del presente contratto;
 - d.4. di aver preso visione, a mezzo sopralluogo, dell'attività che deve essere svolta presso il committente e di essere in grado di effettuarla, con le modalità previste nell'allegato capitolato, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti che disciplinano tale attività;
 - d.5. di svolgere la propria attività sin dal [...] per una pluralità di committenti come si desume dall'elenco dei clienti allegato (**Allegato 3**) al presente contratto;
 - d.6. di essere in possesso dei requisiti autorizzativi, nonché di essere regolarmente iscritto agli Albi e ai Registri, necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto e previsti dalle vigenti disposizioni di legge (**Allegato 4**);
 - d.7. che le prestazioni di cui al presente contratto verranno rese da proprio personale con adeguate caratteristiche professionali e di esperienza, regolarmente assunto ai sensi della vigente disciplina lavoristica e previdenziale e sotto la direzione di propri responsabili.
- e) L'appaltatore dichiara e garantisce altresì di possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico-professionale per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente contratto secondo quanto risulta dal documento di autocertificazione redatto ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che si allega al presente contratto secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 81/2008 (**Allegato 5**).
- f) L'appaltatore garantisce che le prestazioni di cui al presente contratto verranno rese da proprio personale, in possesso di adeguate caratteristiche professionali e di esperienza, regolarmente assunto ai sensi della vigente disciplina lavoristica e previdenziale e sotto la direzione dei propri responsabili e nei confronti del quale viene garantita l'integrale applicazione del CCNL di lavoro di categoria.

1. PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse, gli allegati, costituiscono parte integrante, inscindibile e sostanziale del presente contratto.

2. OGGETTO

Il committente affida all'appaltatore l'esecuzione dei servizi di [...], come specificati nel capitolato tecnico allegato (**Allegato 6**), definito consensualmente dalle parti sulla base della proposta tecnica formulata dall'appaltatore e delle esigenze specifiche dell'organizzazione del committente. L'oggetto del contratto, come individuato nell'Allegato 6, comprende qualsivoglia onere o servizio necessario per la realizzazione a regola d'arte del contratto.

3. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere svolte presso la/le unità operative del committente sita/e in [...] (...), via [...] ed in particolare nei locali individuati nelle planimetrie allegate (**Allegato 7**).

4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

- 4.1. L'appaltatore svolgerà i servizi affidati a perfetta regola d'arte ed in piena autonomia gestionale e organizzativa, impegnandosi al contempo a garantire la conformità del servizio a quanto previsto nel capitolato e nelle procedure operative.
- 4.2. Il committente, al quale è riconosciuto il potere di coordinamento e supervisione delle attività appaltate, potrà segnalare eventuali problematiche relative all'esecuzione dell'attività, indicando eventuali interventi correttivi o di sistemazione per le singole fasi del servizio che non risultassero conformi alle regole di cui sopra. Tali indicazioni dovranno essere impartite dal committente nei confronti dell'appaltatore esclusivamente attraverso un coordinamento tra i referenti delle aziende. E' in ogni caso escluso che il committente provveda ad impartire ordini o direttive nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore, sulle modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative.
- 4.3. Il committente si riserva, prima e durante l'esecuzione del servizio, il diritto di apportare le modifiche ritenute opportune o necessarie; tali

modifiche dovranno risultare da atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti.

- 4.4. Le modifiche in aumento o in diminuzione con riferimento alla qualità e tipologia del servizio, così come descritte nel capitolato, saranno compensate facendo riferimento ai costi e ai prezzi determinati concordemente dalle parti, fermo restando quanto disposto dall'art. 1661 c.c.
- 4.5. I servizi oggetto dell'appalto non potranno in nessun caso essere modificati o ridotti dall'appaltatore senza il consenso espresso del committente.
- 4.6. Il committente si impegna a fornire all'appaltatore ogni informazione necessaria, utile ed opportuna, ai fini del corretto espletamento dei servizi da parte di quest'ultimo; si impegna altresì a comunicare in forma scritta all'appaltatore ogni riscontrata irregolarità concernente l'esecuzione dei servizi conferiti in appalto.

5. OPERATORI ADDETTI AL SERVIZIO

- 5.1. Per l'esecuzione del presente contratto l'appaltatore utilizzerà lavoratori regolarmente assunti con contratto di lavoro subordinato e/o soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, in conformità con le vigenti norme in materia di lavoro e previdenza, provvisti di adeguata professionalità ed esperienza e corrispondente inquadramento contrattuale, che opereranno seguendo le direttive del/i referente/i del servizio nominato/i dall'appaltatore ai sensi dell'articolo che segue senza ingerenza alcuna da parte del committente.
- 5.2. L'appaltatore eserciterà, in via esclusiva, pieno potere organizzativo, direttivo e disciplinare sui propri dipendenti. Resta, pertanto, escluso qualsivoglia potere direttivo, organizzativo e/o disciplinare da parte del committente nei confronti del personale dell'appaltatore.
- 5.3. L'appaltatore si impegna a far rispettare da parte del personale addetto le norme di buon comportamento che siano consone al prestigio ed alla categoria dell'albergo e a recepire nel proprio codice disciplinare le indicazioni fornite dal committente. Le parti convengono che il ripetuto mancato rispetto di tali norme di buon comportamento da parte del personale, ovvero gravi episodi in questo senso da parte del personale alle dipendenze dell'appaltatore, debitamente comunicati ai responsabili da questo individuati, costituisce un grave inadempimento del presente accordo e potrà essere valutato anche ai fini della

risoluzione del contratto stesso. Resta in ogni caso fermo il potere disciplinare dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori.

- 5.4. È altresì vietato al personale dell'appaltatore l'accesso alle aree dove non sia previsto l'espletamento dei servizi.
- 5.5. In caso di sciopero del personale dell'appaltatore, lo stesso ne darà immediata comunicazione al committente e collaborerà con esso per concordare i livelli minimi di servizio. L'appaltatore si impegna, in tali casi, ad approntare un servizio sostitutivo provvisorio di livello e completezza pari a quello previsto in contratto anche se con prestazioni ridotte a causa della sopravvenuta impossibilità, fermo restando il rispetto delle norme di legge e delle norme collettive e senza che questo possa configurare una condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 Statuto Lavoratori.
- 5.6. Resta in ogni caso escluso ogni diritto dell'appaltatore al corrispettivo ove il servizio non sia effettivamente svolto.
- 5.7. L'appaltatore si impegna a osservare tutti gli obblighi in materia fiscale e di previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, derivanti da disposizioni di leggi e di regolamenti in vigore e ad assicurare al proprio personale il trattamento economico e normativo stabilito dalle norme contrattuali collettive in vigore, pena la risoluzione immediata del contratto e conseguente risarcimento dei danni.
- 5.8. L'appaltatore inoltre mantiene piena discrezionalità in relazione agli orari di lavoro, compresi eventuali orari notturni, fermo restando il necessario coordinamento con il committente, ai fini della corretta organizzazione delle attività.

6. COORDINAMENTO E REFERENTE DEL SERVIZIO

- 6.1. L'appaltatore si impegna a comunicare il nominativo/i del referente/i del servizio/i, al quale/i i referenti del committente potranno rivolgersi per ogni ragguaglio, informazioni o richieste particolari inerenti il servizio. Viene garantito che i referenti nominati saranno presenti costantemente e quotidianamente nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto.
- 6.2. Il referente/i del servizio/i coordina e sovrintende le attività degli operatori, adeguatamente selezionati e formati in modo da garantire il corretto e continuo svolgimento delle attività previste nel presente contratto.
- 6.3. In nessun modo il committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale dell'appaltatore; tutte le esigenze che dovessero

sopraggiungere dovranno essere rappresentate al referente/i del servizio/i, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l'esecuzione dell'incarico.

7. COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO. TESSERINO DI RICONOSCIMENTO. INDUMENTI DI LAVORO. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- 7.1 L'Appaltatore si impegna a comunicare al committente, con le modalità e i tempi previsti dal successivo § 12.3 i nominativi del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. Il relativo elenco deve essere redatto e aggiornato in conformità a quanto previsto dai § 12.4.
- 7.2 Per poter accedere all'albergo del committente e durante il tempo in cui presta l'attività, il personale dell'appaltatore dovrà essere munito di idonei indumenti di lavoro e di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla legge nonché di apposito cartellino nominativo identificativo con le caratteristiche di cui all'art. 26, comma 8, d.lgs. n. 81/2008. I dipendenti dell'appaltatore dovranno, inoltre, essere muniti dall'appaltatore stesso di apposite divise diverse da quelle in uso presso il committente al fine di consentire una pronta identificazione dei lavoratori e della organizzazione imprenditoriale di appartenenza.

8. SORVEGLIANZA

- 8.1 Il committente potrà effettuare, in qualunque momento, a mezzo di propri incaricati, sopralluoghi ed ispezioni per verificare il puntuale adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi assunti con il presente contratto, garantendo, al tempo stesso, che in occasione dei sopralluoghi non si verificheranno ingerenze da parte dei dipendenti del committente nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore impiegati nelle attività.
- 8.2 Su richiesta del committente e/o qualora si rendesse necessario per verificare lo stato di avanzamento delle attività e la conformità delle prestazioni, l'appaltatore sarà tenuto a fornire eventuali report e/o a fornire informazioni di dettaglio, al fine di consentire al committente stesso una adeguata pianificazione e programmazione delle attività correlate.
- 8.3 Qualora dovesse emergere che le prestazioni dell'appaltatore non procedono nel rispetto delle tempistiche concordate con il committente

e/o non siano conformi con quanto richiesto dal medesimo, il committente si riserva il diritto di comunicare all'appaltatore un termine perentorio entro il quale adempiere il servizio in conformità a quanto concordato. Decorso inutilmente tale termine, senza alcun esito, il committente ha facoltà di recedere da contratto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

- 8.4 Ogni contestazione, formale o sostanziale, dovrà essere comunicata immediatamente. Verrà, a tal fine, redatto e sottoscritto un verbale contenente le contestazioni mosse, che dovranno essere comunicate esclusivamente al referente del servizio.

9. MATERIALI, STRUMENTI, ATTREZZATURE E PRODOTTI

- 9.1. Il materiale, gli strumenti e tutto ciò che è necessario per il compimento del servizio (**Allegato 8**) sono a carico dell'appaltatore. In particolare, l'appaltatore dichiara che, per tutta la durata del contratto, si avvarrà di mezzi di sua proprietà o, in ogni caso, nella propria piena disponibilità giuridica. Tali attrezzature devono essere conformi alle prescrizioni dettate dalla legislazione vigente con riferimento alla sicurezza, agli obblighi di scelta, ai vincoli di informazione e formazione sui rischi cui sono esposti i lavoratori durante l'uso delle attrezzature di lavoro.
- 9.2. Le attrezzature di proprietà dell'appaltatore o che si trovassero nella sua disponibilità giuridica dovranno essere sottoposte a regolare manutenzione, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, dalle istruzioni fornite dal costruttore, e comunque mantenute sempre efficienti e conformi alle norme di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro.
- 9.3. Il committente potrà pretendere la sostituzione di materiali o prodotti che non corrispondessero alle caratteristiche e ai requisiti individuati ovvero presupposti dalla natura del servizio e dalla disciplina specificata nel capitolato tecnico allegato.

10. SICUREZZA SUL LAVORO, PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE.

- 10.1. L'appaltatore dovrà rigorosamente attenersi a tutte le norme stabilite dalla legge in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro

applicabili tra cui in primo luogo il d.lgs. n. 81/2008, c.d. Testo Unico in materia di salute e sicurezza.

- 10.2. L'appaltatore si impegna in particolare a:
 - 10.2.1. attuare le misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche;
 - 10.2.2. informare e formare i propri dipendenti sui rischi relativi alle lavorazioni affidate in appalto, consegnando loro adeguati dispositivi di protezione individuale;
 - 10.2.3. pretendere l'osservanza delle norme predette da parte dei propri dipendenti, impegnandosi a sanzionarne disciplinarmente l'eventuale inosservanza;
 - 10.2.4. usare macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa vigente, curando che gli stessi, con adeguata manutenzione, continuino a rispondere alle caratteristiche di sicurezza richieste dalla normativa;
 - 10.2.5. segnalare tempestivamente al committente ogni situazione di potenziale rischio rilevata nell'esecuzione dell'appalto;
 - 10.2.6. a cooperare con il committente e con ogni eventuale altro appaltatore che operi nei luoghi di lavoro per l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - 10.2.7. a coordinare con il committente e con ogni eventuale altro appaltatore che operi sul luogo di lavoro gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche attraverso una informazione reciproca volta ad eliminare rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavori delle diverse imprese che operano nei luoghi di lavoro;
 - 10.2.8. a comunicare al committente il nominativo del soggetto/i demandato/i a ricoprire il ruolo di preposto.
- 10.3. L'appaltatore sarà responsabile dell'osservanza delle norme antinfortunistiche di sua competenza e dovrà predisporre le relative cautele relativamente ai lavori appaltati.
- 10.4. In caso di inosservanza degli obblighi predetti il committente può recedere dal contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento di danni.
- 10.5. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni il committente, preso atto del documento di valutazione dei rischi inerenti la specifica attività dell'appaltatore oggetto del presente contratto, e delle misure ivi indicate, dichiara di

- aver elaborato il documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.), che si allega al presente contratto (**Allegato 9**), e che porta indicazione dei rischi esistenti negli ambienti in cui l'appaltatore è chiamato ad operare, delle misure adottate per farvi fronte, nonché delle misure adottate per eliminare le interferenze tra lavoratori delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto.
- 10.6. L'appaltatore dichiara di aver effettuato il sopralluogo delle zone in cui si svolgerà il lavoro e di essere informato dei rischi specifici dell'ambiente e delle misure di prevenzione ed emergenza da adottare e, pertanto, solleva il committente da qualsiasi responsabilità relativa a rischi e difficoltà che dovessero insorgere durante il periodo di validità del contratto, sia nello svolgimento del servizio che nell'approntamento dei mezzi necessari.
- 10.7. Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, all'appaltatore vengono consegnati i seguenti documenti:
- (i) copia del regolamento di sicurezza del committente (**Allegato 10**);
 - (ii) copia del documento di valutazione dei rischi del committente, con indicazione specifica dei rischi presenti nelle zone di operatività dell'appaltatore (**Allegato 11**);
 - (iii) copia della procedura di evacuazione dei lavoratori dai luoghi in cui si svolge l'appalto (**Allegato 12**);
 - (iv) copia del documento unico di valutazione dei rischi ed eliminazione delle interferenze (D.U.V.R.I.) (cfr. Allegato 9).
- 10.8. L'appaltatore si impegna a far conoscere i documenti sopra indicati al proprio responsabile della sicurezza, a tutti i lavoratori dipendenti e a tutti i soci lavoratori dell'appaltatore e/o delle società consorziate e/o di eventuali subappaltatori.
- 10.9. Il responsabile della sicurezza dell'appaltatore, in piena autonomia operativa, dovrà controllare il rispetto e l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori, antinfortunistica, delle norme di prevenzione degli infortuni stabilite dal committente e valide all'interno dei locali e/o degli spazi di proprietà della stessa, così come delle prescrizioni e/o delle raccomandazioni che il responsabile della sicurezza del committente vorrà adottare all'interno dell'albergo.
- 10.10. Il responsabile della sicurezza dell'appaltatore, inoltre, si occuperà dei rapporti tra l'appaltatore ed il responsabile della sicurezza del

committente, per garantire il pieno rispetto delle norme e delle procedure di sicurezza.

- 10.11. È allegata al presente contratto una dichiarazione sottoscritta dal responsabile della sicurezza dell'appaltatore (**Allegato 13**). In caso di sostituzione del responsabile della sicurezza, l'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente il nuovo nominativo al committente e trasmettere copia di un'analogia dichiarazione sottoscritta dal nuovo responsabile della sicurezza, pena la risoluzione di diritto del contratto.
- 10.12. Le parti dichiarano di aver specificatamente e puntualmente individuato i costi della sicurezza relativi all'appalto in misura pari ad euro, non soggetti a negoziazione e/o al ribasso, come meglio decritti nel D.U.V.R.I.

11. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

- 11.1. L'appaltatore non potrà subappaltare o affidare a terzi, anche mediante cessione contrattuale, l'esecuzione anche solo di singole fasi del servizio oggetto del presente contratto senza autorizzazione ovvero consenso scritto del committente.
- 11.2. In caso di violazione delle disposizioni che precedono il contratto si intende risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e secondo quanto previsto dal § 18 del presente contratto.
- 11.3. In caso di risoluzione del contratto ai sensi della disposizione che precede, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno, l'appaltatore dovrà corrispondere una penale pari a ... euro.
- 11.4. Ove autorizzato, l'efficacia del subappalto sarà in ogni caso condizionata alla presentazione della documentazione necessaria, che possa dimostrare il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di idoneità tecnico professionale, nonché l'integrale rispetto da parte di quest'ultimo della normativa vigente.
- 11.5. In mancanza, l'affidamento ai terzi ovvero il subappalto dei lavori si considererà come intervenuto in violazione delle disposizioni che precedono.

12. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

- 12.1. L'appaltatore si impegna a fornire al committente, contestualmente alla firma del presente contratto, sia con riferimento alla propria impresa sia con riferimento ad eventuali subappaltatori sia con riferimento ad eventuali imprese consorziate, la seguente documentazione, che viene allegata al presente contratto:
- (i) Certificato di iscrizione in C.C.I.A.A. (cfr. Allegato 1);
 - (ii) Autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 sui requisiti tecnico professionali (cfr. Allegato 5);
 - (iii) Partita IVA e Codice Fiscale (cfr. Allegato 1);
 - (iv) Posizione INPS (**Allegato 14**);
 - (v) Posizione INAIL (**Allegato 15**);
 - (vi) Statuto Sociale (cfr. Allegato 2);
 - (vii) Eventuali licenze e/o autorizzazioni per l'esercizio dell'attività (cfr. Allegato 4);
 - (viii) Dichiarazione del legale rappresentante attestante in CCNL applicato (**Allegato 16**);
 - (ix) Polizze Assicurative (**Allegato 17**);
 - (x) Fideiussione (**Allegato 18**);
- 12.2. Eventuali variazioni saranno comunicate dall'appaltatore al committente entro dieci giorni dal loro verificarsi.
- 12.3. L'appaltatore si impegna a fornire al committente, cinque giorni prima dell'inizio dei lavori, sia con riferimento alla propria impresa sia con riferimento ad eventuali subappaltatori sia con riferimento ad eventuali imprese consorziate, l'elenco dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto secondo quanto previsto dal precedente § 7.1. Tale elenco sarà corredato di nominativo, codice fiscale, inquadramento, attestazione, ove necessario, dell'effettiva sussistenza in capo al lavoratore del titolo di studio e/o abilitazione richiesta per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto. Eventuali nominativi di ulteriori lavoratori saranno comunicati prima della ammissione al lavoro, corredati dei suddetti documenti e delle suddette informazioni.
- 12.4. In caso di urgenza, fermo l'obbligo dell'appaltatore di comunicare il nominativo dei lavoratori, i documenti e le informazioni di cui ai paragrafi che precedono potranno essere comunicati al committente entro i successivi cinque giorni.
- 12.5. L'appaltatore si impegna a fornire al committente, con cadenza mensile (o bimestrale o trimestrale), sia con riferimento alla propria im-

presa sia con riferimento ad eventuali subappaltatori sia con riferimento ad eventuali imprese consorziate, la seguente documentazione:

- (i) Elenco consuntivo del personale impiegato nell'appalto;
- (ii) Estratto conforme del L.U.L. (Libro Unico Lavoro) con dati retributivi e contributivi dei lavoratori addetti all'appalto;
- (iii) Modelli DM10 e Deleghe F24 mensili relativi alle ritenute previdenziali e fiscali versate;
- (iv) In alternativa D.U.R.F. (Documento Unico Regolarità Fiscale) (**Allegato 19**);
- (v) D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) aggiornato (**Allegato 20**);
- (vi) Registro Infortuni;
- (vii) Attestazione pagamento delle retribuzioni;
- (viii) Dichiarazione di regolare retribuzione dei lavoratori secondo il CCNL.

13. RESPONSABILITÀ, OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE E MANLEVA

- 13.1. L'Appaltatore, operando in modo autonomo e a proprio totale rischio, assume su di sé ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa, derivante dall'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.
- 13.2. In particolare, si impegna a manlevare il committente nel caso in cui questi sia chiamato a pagare alcunché a titolo di retribuzioni, contributi, premi, ritenute fiscali e sanzioni di ogni genere, risarcimento danni per ogni fatto imputabile all'appaltatore.
- 13.3. L'appaltatore assume in via esclusiva la responsabilità per danni e gli oneri derivanti dal fatto illecito dei propri dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2049 c.c., sia che tali danni colpiscano beni mobili o immobili del committente ovvero persone alle dipendenze del committente o comunque persone esplicanti attività per conto del medesimo, ovvero terzi autorizzati dal committente ad accedere alle proprie strutture ed alle loro cose; sia che tali danni colpiscano cose dell'appaltatore o persone dipendenti o esplicanti attività per lo stesso, sia che colpiscano terzi o cose di terzi.

- 13.4. L'appaltatore manleva ed esonera il committente da ogni responsabilità per gli eventuali infortuni di cui rimanessero vittima i propri dipendenti e collaboratori per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto.
- 13.5. Le parti convengono espressamente che ove il committente sia chiamato a rispondere solidalmente in virtù dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, dell'art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 egli avrà in ogni caso diritto a chiedere all'appaltatore il rimborso immediato delle somme erogate maggiorato degli interessi legali.

14. GARANZIE

- 14.1. L'appaltatore è tenuto a prestare idonea garanzia per il puntuale adempimento del contratto nonché per tutti i danni a terzi, inclusi i dipendenti del committente, che dovesse causare nell'esecuzione delle lavorazioni oggetto di contratto. Tale garanzia potrà consistere in una fideiussione, in una copertura assicurativa oppure, a discrezione del committente, in una cauzione.
- 14.2. L'appaltatore dichiara sin d'ora di essere assicurato con primaria compagnia assicurativa per i danni che dovessero essere causati a persone o cose (dipendenti del committente o terzi) nell'esecuzione dei servizi oggetto di appalto (cfr. Allegato 17).
- 14.3. L'appaltatore si impegna a mantenere attiva la polizza per tutta la durata del contratto, ivi compresi eventuali proroghe o rinnovi. La polizza dovrà avere massimali non inferiori a euro.
- 14.4. In caso di danni in misura eccedente il massimale, l'appaltatore si impegna a farsi carico della quota eccedente.
- 14.5. In caso di operatività di franchigie previste dalla polizza assicurativa, l'appaltatore si impegna ad integrare eventuali liquidazioni di danni lasciati scoperti dalla compagnia assicurativa.
- 14.6. L'appaltatore, a fronte di specifica richiesta da parte del committente in forma scritta e senza ulteriori formalità, si impegna a fornire al committente tutta la documentazione attestante il regolare pagamento dei premi della polizza.
- 14.7. In considerazione delle obbligazioni solidali gravanti sul committente ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, a fronte dell'obbligo espresso di manleva assunto dall'appaltatore a favore del committente a garanzia della correspon-

sione dei trattamenti retributivi, contributivi, fiscali, assicurativi e risarcitori di cui al § 13, l'appaltatore fornirà al committente, entro ... giorni dalla stipulazione del presente contratto (cfr. Allegato 18), fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, per un importo pari a Euro e valida fino a 24 mesi dalla cessazione del contratto indipendentemente dalla causa di cessazione del medesimo.

- 14.8. In caso di proroga contrattuale ovvero di rinnovo del contratto, l'appaltatore si impegna a far sì che la durata della fideiussione sia prorogata in modo tale che la scadenza della stessa sia sempre di 24 mesi successivi alla scadenza del contratto.
- 14.9. La fideiussione potrà essere escussa dal committente in tutti i casi in cui questi sia richiesto di eseguire pagamenti a titolo di responsabilità solidale in applicazione degli articoli di legge sopra richiamati, incluse eventuali sanzioni irrogate dalle amministrazioni competenti.

15. CORRISPETTIVO

- 15.1. Per i lavori oggetto del presente contratto, il committente riconoscerà all'appaltatore il corrispettivo a corpo/a misura come determinato ai sensi delle condizioni commerciali allegate al presente contratto (**Allegato 21**).
- 15.2. In aggiunta potrà essere riconosciuto esclusivamente l'eventuale corrispettivo pattuito tra le parti a fronte di prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle convenute nel presente contratto che dovessero essere richieste dal committente. Le parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale corrispettivo per attività ulteriori verrà preliminarmente concordato tra le parti
- 15.3. I prezzi concordati si intendono fissi e invariabili e l'appaltatore si impegna irrevocabilmente a mantenerli per tutta la durata del contratto. Essi si intendono altresì comprensivi dei periodi di sospensione del servizio, per qualsiasi ragione, e indipendentemente da qualsiasi variazione dei costi dei materiali, dei prodotti e della manodopera.

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

- 16.1. L'appaltatore si impegna a non cedere ad altri i crediti derivanti dalle attività oggetto del presente contratto, salvo espressa autorizzazione scritta del committente.

16.2. In caso di violazione della disposizione che precede il committente ha diritto di recedere immediatamente dal presente contratto.

17. DURATA DEL CONTRATTO

17.1. Il presente contratto avrà efficacia dal al

17.2. Il contratto si intenderà rinnovato alla scadenza per una durata pari a quella prevista nel paragrafo che precede e così per le successive scadenze, salvo disdetta di una delle parti comunicata all'altra a mezzo di lettera raccomandata A/R entro e non oltremesi dalla scadenza.

18. RISOLUZIONE DI DIRITTO

18.1. Le parti convengono espressamente che il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui l'appaltatore:

- (i) sia sprovvisto ovvero gli vengano revocate le autorizzazioni e/o le concessioni amministrative previste dalla legge per l'espletamento dei servizi previsti in contratto di cui all'Allegato 4;
- (ii) si avvalga, per l'esecuzione dei servizi previsti in contratto, di lavoratori senza regolare rapporto di lavoro come previsto all'art. 5;
- (iii) conceda anche solo parte dei lavori in subappalto ovvero affidi a terzi anche solo parte dei lavori in violazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al art. 11;
- (iv) rifiuti di esibire al committente la documentazione individuata nelle disposizioni di cui al art. 12;
- (v) rifiuti di manlevare ed esonerare totalmente il committente in adempimento degli obblighi relativi secondo le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14;
- (vi) risolva ovvero faccia risolvere ovvero non rinnovi ovvero non stipuli le polizze assicurative;
- (vii) non fornisca nel termine previsto dal presente contratto ovvero non rinnovi, la fideiussione bancaria o assicurativa secondo quanto previsto dall'art. 14;
- (viii) non si attenga al regolamento di sicurezza interno del committente ovvero non esegua, senza giustificato motivo, ogni altra eventuale disposizione che in materia di sicurezza venga segna-

lata dal committente medesimo o dal suo personale con riferimento ai rischi c.d. interferenziali ovvero derivante dal rispetto degli obblighi in tema di cooperazione e coordinamento per la prevenzioni degli infortuni;

- (ix) ometta di comunicare tempestivamente il nominativo del nuovo responsabile della sicurezza o di consegnare la dichiarazione sottoscritta dal nuovo responsabile;
- (x) sia soggetto a procedure esecutive ovvero a protesti ovvero a procedure concorsuali.

18.2. La risoluzione è esercitata esercita mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/R. con efficacia entro una settimana dal ricevimento da parte dell'inadempiente.

19. ECCEZIONI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1462 c.c. l'appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione volta, direttamente o indirettamente, ad evitare o ritardare l'esecuzione delle prestazioni e l'adempimento degli impegni assunti ai sensi del presente contratto.

20. DIRITTO DI RECESSO

- 20.1. Fermo quanto previsto dall'art. 21, il committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, può recedere dal presente contratto con effetto immediato in caso di inadempimento regolarmente contestato all'appaltatore e non sanato, ove possibile, nel termine perentorio specificamente fissato dal committente e comunque non superiore a 30 giorni.
- 20.2. L'appaltatore può recedere dal contratto con effetto immediato in caso di inadempimento del committente relativo alla regolare effettuazione dei pagamenti dovuti, previa diffida di pagamento con termine di 30 giorni.
- 20.3. Committente e appaltatore possono inoltre recedere dal contratto nelle ipotesi e secondo le modalità specificatamente individuate nelle precedenti disposizioni contrattuali.

21. SGOMBERO DEI LOCALI

- 21.1. Nell'ipotesi di risoluzione del presente contratto, per qualsiasi causa intervenuta, l'appaltatore si impegna all'immediato sgombero delle eventuali attrezzature depositate presso i locali del committente, fermo restando, peraltro, il diritto di quest'ultimo a richiedere il pagamento dei danni subiti e degli oneri sostenuti.
- 21.2. In caso di mancato adempimento dell'obbligazione di cui sopra, l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere una penale di Euro..... (euro) per ogni giorno di ritardo nello sgombero dei locali, salvo comunque il risarcimento ulteriore.

22. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 22.1. Durante l'esecuzione del lavoro affidato e anche successivamente l'appaltatore si impegna a trattare con adeguata riservatezza le informazioni riservate del committente, a non divulgarle in alcun modo e ad usarle ad esclusivo beneficio del committente, a meno di preventiva autorizzazione scritta del medesimo.
- 22.2. In virtù delle caratteristiche dei servizi appaltati, inoltre, l'appaltatore si impegna per sé e per il personale dipendente ai seguenti vincoli comportamentali:
- (i) assoluto riserbo, nei confronti di qualsiasi persona, ditta o società in merito a nomi o indirizzi dei clienti del committente, oltre che di qualsiasi altra informazione ad essi pertinente e/o riferita al presente contratto;
 - (ii) divieto di uso diretto ed indiretto, nell'interesse proprio o altrui, di informazioni aziendali conosciute dall'appaltatore per effetto dell'espletamento dell'attività concordata e più in generale della frequentazione della sede e/o unità operative del committente.
- 22.3. L'appaltatore si impegna ad estendere gli obblighi di cui alle disposizioni che precedono ai lavoratori dipendenti e/o ai soci lavoratori (propri, delle società subappaltatrici, delle società consorziate), mediante opportuni accordi scritti, al fine di vincolarli al segreto relativamente alle informazioni riservate, nonché in merito al rispetto della legislazione vigente in materia di *privacy*, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal Reg. U.E. 679/2016 (G.D.P.R.), soprattutto in merito ai dati trattati per l'esecuzione del presente contratto.

- 22.4. L'appaltatore si impegna a restituire al committente, entro giorni della cessazione per qualunque causa del presente contratto tutti gli atti e documenti dal medesimo forniti.
- 22.5. L'appaltatore si impegna a comunicare con la massima tempestività in forma scritta al committente l'eventuale smarrimento di documenti contenenti le informazioni stesse.
- 22.6. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal Reg. U.E. 679/2016 (G.D.P.R.) e comunque della normativa vigente in materia.
- 22.7. I dati personali dell'appaltatore, degli eventuali subappaltatori o delle imprese consorziate nonché del personale addetto, forniti al committente nel corso dell'esecuzione del presente contratto, saranno raccolti e registrati esclusivamente per le finalità contrattuali ovvero per l'adempimento degli obblighi di legge.
- 22.8. Il trattamento dei suddetti dati potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla legge, tutte le operazioni necessarie al trattamento in questione.
- 22.9. L'appaltatore attesta con dichiarazione allegata al presente contratto (**Allegato 22**) e debitamente sottoscritta di aver ricevuto dai soggetti interessati e di poter in ogni caso documentare, il valido consenso alla comunicazione di tali dati per le finalità contrattuali e per l'adempimento degli obblighi di legge.

23. VALIDITÀ DEL CONTRATTO

- 23.1. Il contratto incorpora l'intero regolamento contrattuale fra le Parti in relazione all'esecuzione dei servizi, e pertanto sostituisce integralmente e risolve ogni eventuale precedente o separata pattuizione al riguardo.
- 23.2. Qualsivoglia modifica al contratto dovrà rivestire forma scritta e dovrà risultare da un documento sottoscritto da entrambe le parti.
- 23.3. L'eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di alcuna delle disposizioni di cui al Contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre disposizioni contenute nello stesso, salvo quanto previsto dal primo comma dell'art. 1419 c.c. In ogni caso le Parti faranno quanto possibile per negoziare in buona fede disposizioni sostitutive che abbiano effetti equivalenti.

24. ONERI FISCALI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le imposte, tasse e spese di bollo dovute o che dovessero essere dovute per il presente contratto d'appalto.

25. REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà registrato e le spese di registrazione saranno ripartite tra le parti.

26. NEGOZIAZIONE

Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto del fatto che il presente contratto, così come tutti i suoi allegati, sono il risultato di specifica ed articolata negoziazione e che, pertanto, non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

27. RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti fanno rinvio alla disciplina di cui agli artt. 1655 c.c. e ss. e all'art. 1677 c.c. in quanto non derogata dal presente accordo.

28. CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO

Le Parti si impegnano a sottoporre il presente regolamento contrattuale alla procedura di certificazione avanti ad una Commissione di Certificazione istituita ai sensi degli artt. 75 e ss., d.lgs. n. 276/2003, la quale provvederà a valutare la conformità formale e sostanziale del contratto alla normativa di cui agli artt. 1655 e ss. c.c. e dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003.

29. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni, notifiche o avvisi tra le parti saranno inviati agli indirizzi di seguito indicati o comunicati in seguito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC:

per il committente:

- c.a. sig. / sig.ra
- presso
- indirizzo
- telefono
- Fax
- Mail:
- PEC:

per l'appaltatore:

- c.a. sig. / sig.ra
- presso
- indirizzo
- telefono
- Fax
- Mail:
- PEC:

30. DISPOSIZIONI FINALI

- 30.1. Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun modo il presente contratto istituisce (ovvero può essere interpretato nel senso di istituire), un rapporto di lavoro subordinato tra il committente e alcuno degli addetti all'esecuzione dell'appalto così come dal presente accordo non deriva nessun tipo di rapporto fiduciario, associazione, società di fatto, rappresentanza o di qualsiasi altra natura rispetto al rapporto contrattuale di appalto che in questa sede è stato regolato.
- 30.2. Nessun ritardo, omissione, rinuncia espressa di una delle parti all'esercizio di un qualsiasi diritto o facoltà derivante dal presente contratto potrà essere interpretato come rinuncia a far valere tale diritto o facoltà per il futuro ovvero a far valere per il futuro una qualsiasi successiva violazione degli obblighi contrattuali.

31. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione del presente contratto, o comunque

con essa connessa o collegata, sarà esclusivamente competente il foro di
.....

ALLEGATI

Allegato 1: iscrizione alla camera di commercio. C.F. e P.Iva;

Allegato 2: Statuto Sociale;

Allegato 3: Elenco Clienti;

Allegato 4: Licenze e Autorizzazioni;

Allegato 5: dichiarazione di idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore;

Allegato 6: capitolato tecnico;

Allegato 7: Planimetrie;

Allegato 8: Elenco, Materiali, Strumenti, Attrezzature e Prodotti;

Allegato 9: DUVRI;

Allegato 10: Regolamento di Sicurezza;

Allegato 11: Documento Valutazione dei Rischi Committente;

Allegato 12: Procedura di Evacuazione;

Allegato 13: Dichiarazione del Responsabile sicurezza;

Allegato 14: Posizione INPS;

Allegato 15: Posizione INAIL;

Allegato 16: Dichiarazione Legale Rappresentante attestante il CCNL applicato;

Allegato 17: Polizze Assicurative;

Allegato 18: Fideiussione;

Allegato 19: D.U.R.F.;

Allegato 20: D.U.R.C.;

Allegato 21: Condizioni Commerciali;

Allegato 22: Attestazione consenso trasmissione dati;

[.....]

luogo e data

firma dei legali rappresentati muniti dei necessari poteri

V. CONCLUSIONI

La crisi economica che stiamo attraversando ha reso certamente maggiormente necessario un attento esame dei costi che deve sopportare un'azienda, in particolare in un settore fortemente competitivo come quello del mondo alberghiero. Ciò comporta l'ancor più evidente necessità di sgravare l'impresa da una serie di costi fissi legati all'esigenza di assumere personale in modo duraturo, a prescindere dai picchi occupazionali che sono richiesti nei periodi di alta stagione, nei quali le strutture alberghiere devono necessariamente dotarsi di un numero maggiore di collaboratori.



Tuttavia, il meccanismo diffuso dell'esternalizzazione di una serie di prestazioni in *outsourcing* attuata attraverso il sistema dell'appalto di servizi deve essere temperato, come visto nella presente trattazione, da un attento esame del sistema legislativo italiano.

Ne deriva che assume sempre più rilevanza la necessità di una scelta oculata e prudente dei soggetti (dalla grande società alla piccola azienda) con i quali intrattenere rapporti lavorativi.

Prima di procedere alla stipula di un contratto d'appalto di servizi pertanto pare ormai divenuto essenziale verificare a priori la genuinità dell'appalto attraverso l'affidamento a tecnici ed esperti di contrattazione collettiva del lavoro.

